



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice d.ssa Maria Magri ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di N.R.G. 4/2022

visto il ricorso con cui il debitrice ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. L. n. 3 del 27/01/2012, come modificata dal D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito dalla L. n. 221 del 17/12/2012;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo Giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;
- il debitore, persona fisica, non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F. e versa in stato di sovraindebitamento;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi - le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 - circostanze che dimostrano come la debitrice non abbia più credito di terzi, né mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- alla domanda sono allegati l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'inventario dei beni della debitrice e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, oltre alla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge, l'elenco delle spese correnti necessarie al suo

sostentamento;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

- non sono emersi atti in frode ai creditori commessi negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012 e successive modifiche;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

NOMINA

liquidatore il dr. _____ già organismo di composizione della crisi (OCC) nella presente procedura che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

STABILISCE

che le spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (composta da moglie, disoccupata, e da due figlie), ammontano a complessivi € 1.350,00-- mensili;

DISPONE

che sino al decreto di chiusura della procedura – che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso, avvenuto il 22/02/2022 – non possano essere iniziate azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che il liquidatore provveda a verificare l'esistenza e lo stato di eventuali procedure esecutive immobiliari a carico del debitore al fine di valutare l'opportunità di subentrarvi, in un'ottica di economia dei mezzi processuali in un contesto già contrassegnato dal dissesto, oppure di optare per l'istanza di improcedibilità, essendo all'uopo espressamente autorizzato per ciascuna delle soluzioni che riterrà di adottare;

DISPONE

che, ove non vi abbia già provveduto, l'OCC dia notizia all'Agente della Riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali competenti, della richiesta di relazione ricevuta dal debitore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano annotati sul sito Internet del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

che, nel caso in cui nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati, il presente decreto sia trascritto a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;

AVVISA

il debitore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovrà integrare l'inventario di cui all'art. 14 *ter* comma 3°, L. 3/2012 e successive modifiche;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al liquidatore ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

Bergamo, 24/02/2022

Il Giudice
d.ssa Maria Magri

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA